



L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Dott. Antonio GIGLIOTTI

Diretta 10 novembre 2008

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE



Strumento che **consente al contribuente di "concordare" l'importo delle maggiori imposte da pagare all'Erario**, partendo dalla pretesa dell'ufficio, evitando di instaurare un contenzioso.

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE



L'accertamento con adesione viene collocato tra:

➤ **GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**


Con:

- ➔ ripercussioni positive in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
- ➔ rendendo economicamente più vantaggiosa l'attività di contrasto all'evasione svolta dagli Uffici finanziari

LA PROCEDURA



PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE



PROCEDURA AVVIATA DALL'UFFICIO



□ Art. 5 del D.lgs. n. 218/1997

L'ufficio finanziario, qualora disponga di elementi utili a consentire l'attività accertativa, prima di notificare l'atto, può:

SCEGLIERE DI CONFRONTARSI
CON IL CONTRIBUENTE

Per anticipare il confronto e la valutazione degli
elementi di controllo in suo possesso

STUDI DI SETTORE



Ex. Art.5 del D.lgs n. 218/1997.

L'attività di
accertamento
mediante l'utilizzo
degli studi di settore



È un tipico esempio di
contraddittorio
“anticipato”

L'ufficio locale dell'Agenzia spedisce al contribuente
l'invito a comparire, specificando:

- **giorno e luogo del contraddittorio.**
- **periodi d'imposta suscettibili di accertamento**



TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997

Per assicurare:

- ✓ **trasparenza dell'azione amministrativa;**
- ✓ **immediata cognizione al contribuente delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio”;**

L' Agenzia ha disposto che gli uffici nell'invito precisino:

- **gli elementi che ritengono rilevanti ai fini dell'accertamento.**



ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

Porre il contribuente nelle condizioni di poter sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti oggetto dell'eventuale accertamento.

- Il contribuente può chiedere un rinvio della data del contraddittorio, motivando la richiesta.

Se il contribuente non si presenta all'invito, e l'Ufficio notifica l'atto, non potrà più avvalersi per quell'avviso dell'adesione

Se il contribuente si presenta all'invito, si possono verificare le seguenti situazioni:

- ✓ archiviazione per non luogo a procedere;
- ✓ atto di adesione;
- ✓ atto di accertamento.

ISTANZA DI ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Articolo 6 del decreto legislativo n. 218/1997

Istanza di adesione da parte del contribuente

Quando sono stati effettuati accesi ispezioni o verifiche ed il contribuente, prima che gli venga notificato un avviso di accertamento, presenta una proposta di accertamento all'Ufficio competente ad emettere l'atto di accertamento relativo

Quando il contribuente ha ricevuto un atto di accertamento non preceduto dall'invito a comparire

INVITO DA PARTE DELL'UFFICIO A COMPARIRE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Successivamente all'istanza formulata dal contribuente:

- Invito da parte dell'Ufficio a comparire entro i 15 gg successivi al ricevimento della richiesta.

Tale **termine non è perentorio**, ovvero:

- non è soggetto a decadenza;
- ha come conseguenza l'impugnazione dell'atto successivo per vizio di forma.

POSSIBILI ESITI DEL PROCEDIMENTO



IL PROCEDIMENTO
SI PUO'
CONCLUDERE
CON

L'ARCHIVIAZIONE
(improbabile)

UN ATTO DI
ACCERTAMENTO

UN ATTO DI
ADESIONE

ESITO NEGATIVO DELL'ISTANZA



Qualora l'esito negativo dell'istanza avvenga prima del termine dei 90 giorni, non si riduce la sospensione.

IN QUESTI CASI

Il termine per poter ricorrere è di 150 giorni complessivi o maggiore quando rientra nel periodo di sospensione feriale tra il 1° agosto e il 15 settembre



PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

L'adesione si perfeziona, con:

- pagamento delle somme liquidate entro 20 gg dalla redazione dell'atto di adesione con pagamento integrale o in misura rateale.

PAGAMENTO RATEALE

- **8** rate trimestrali di pari importo;
- **12 rate** nel caso di pagamenti di somme, comprensive di imposte, interessi e sanzioni, superiori a 51.645,69 euro.

La garanzia deve essere prestata per il periodo di rateazione e per l'anno successivo.



UNICO VERSAMENTO INTEGRALE O PRIMA RATA

L'Ufficio valuta caso per caso, dovendo verificare se trattasi di gravi e ripetute irregolarità o violazioni di minore entità, vale a dire:

- lieve carenza nel pagamento;
- tardività breve;
- tardività nella prestazione della garanzia.



L'Amministrazione finanziaria può sollecitare il contribuente a pagare correttamente o a sanare le irregolarità, entro 20 giorni, facendo corrispondere eventualmente anche gli interessi legali

Pagamento rateale:

- non si applica la stessa procedura per irregolarità commesse nelle rate successive alla prima, in questo caso l'Amministrazione può procedere:
 - all'esecuzione della garanzia per l'intero debito residuo;
 - all'irrogazione della sanzione nella misura del 30% degli importi non versati tempestivamente



MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DEI 20 GG.

In caso di mancato rispetto del termine dei 20 giorni, è importante esaminare le conseguenze in base all'atto che sta a monte, dell'accertamento con adesione e cioè:

- ➡ Di un verbale di constatazione
- ➡ Un avviso di accertamento



DESTINATARI DELL'ADESIONE

Possono aderire tutti i soggetti passivi d'imposta compresi i sostituti d'imposta.

OGGETTO DELL'ADESIONE

Possono essere oggetto dell'adesione tutte le controversie in materia di tributi, anche quelle per cui è pendente il termine per poter ricorrere.



Accertamento emesso nei confronti di un artigiano

- Oggetto: ricavi non dichiarati

Occorre tener conto:

dell'Irpef dovuta sul maggior reddito scaturente dalla rettifica

dell'Iva dovuta su tali maggiori ricavi



Accertamento - rettifica della voce ammortamenti

La definizione non assumerà rilevanza ai fini IVA

Definizione delle contestazioni riguardanti solo L'IVA

nel caso di rettifiche
relative all'aliquota
adottata

nel caso di particolari
regimi applicati dal
contribuente ma non
spettanti



**ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I REDDITI DA
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA DI PERSONE**

Per quanto riguarda i redditi
derivanti da partecipazioni
in società di persone o
assimilate



L'adesione si compie con
una procedura unica che
concerne anche la
società.

I partecipanti vengono convocati dall'ufficio che ha emanato
l'atto di accertamento, al fine di far partire il contraddittorio.

Possano aderire:

(solo alcuni soci, un socio o solo la società)

❑ **Al soci non aderenti non potranno successivamente
presentare istanza di concordato.**



Corte di Cassazione sentenza n. 4129/85

1 Amministrazione finanziaria non può più intervenire a modificare o integrare il reddito accertato o concordato, mentre il contribuente non può più impugnarlo

L'Amministrazione può addivenire ad ulteriori accertamenti, qualora:

- sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi e si superi il 50% del reddito accertato o concordato e non inferiore a 77.468,53 euro;
- la definizione abbia riguardato un accertamento parziale;



- La definizione dei partecipanti in società di persone ed associazioni professionali abbia riguardo esclusivamente ai redditi di partecipazione.
- Qualora venga accertato un maggior reddito nei confronti delle società di persone o equiparate alle quali partecipa il soggetto che ha definito l'accertamento con adesione.



2 Perdita di efficacia dell'atto di accertamento originario

3 Riduzione delle sanzioni penali collegate, previsto dall'art. 13 del D.lgs n. 74/2000 sono dimezzate

4 **Sanzioni tributarie**
Riduzione ad $\frac{1}{4}$ delle sanzioni irrogate



CONFRONTO TRA ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA

Siamo:

- Nel campo dell'accertamento con adesione, qualora si controverta sulla sostenibilità della pretesa tributaria, ovvero sulla misurazione del presupposto impositivo;
- Nel campo dell'autotutela, quando oggetto del riesame è la **legittimità, parziale e/o totale**, della pretesa tributaria.

I due istituti si rivolgono a fattispecie diverse e oggetto di differente tutela da parte del Legislatore, anche negli aspetti procedurali

RAPPORTO TRA ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA



Ulteriore differenza fra i due istituti è costituito dai termini per l'attivazione del procedimento, nonché dallo stato dell'atto cui si riferisce la richiesta:

- l'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di atti d'accertamento ovvero la presenza di atti non definitivi e impone il rigoroso rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 218/1997;
- l'autotutela può e deve essere esercitata anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, ovviamente ricorrendo la circostanza dell'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

ISTITUTI A CONFRONTO



- La definizione dei verbali.
- La procedura di accertamento con adesione (concordato).
- Il ravvedimento operoso.

Il confronto delle sanzioni		
Definizione dei verbali	Concordato	Ravvedimento operoso
1/8	1/4	1/5